

**Nota n\*: 3/2021**

**Oggetto: DL 44 2021: SCUDO PENALE - OBBLIGO VACCINALE PER FARMACISTI E OPERATORI D'INTERESSE SANITARIO.**

**Indice:**

---

P.1	PREMESSA
P.2	PORTATA DELLA DISPOSIZIONE DI LEGGE
P.2	LO "SCUDO PENALE"
P.3	LA RESPONSABILITA' CIVILE
P.3	GLI OBBLIGHI VACCINALI
P.4	MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA COMUNICAZIONE
P.5	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
P.5	ESECUZIONE DELLE VACCINAZIONI PER GLI OPERATORI
P.5	OBBLIGO DI LEGGE E TUTELA DELLA PRIVACY
P.6	ASPETTI SANZIONATORI

**PREMESSA:**

---

Il legislatore, con un atto avente forza di legge, il D.L. n. 44/2021, pubblicato ed entrato in vigore in data 1° aprile 2021, ha disposto misure urgenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 **introducendo l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.**

Considerata la rilevanza della norma nell'attuale contesto emergenziale, si ritiene utile offrire di seguito un'analisi del testo normativo, nei suoi commi più significativi, alla luce delle peculiarità delle realtà degli operatori di farmacia.

**PORTATA DELLA DISPOSIZIONE DI LEGGE:** \_\_\_\_\_

In *primis*, la norma si pone in aderenza al dettato Costituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 32 Cost. ("...Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge....") e dall'art. 117 comma 2 della medesima Carta Costituzionale, prevedendo un obbligo vaccinale per talune categorie di operatori, per i quali l'obbligatorietà si pone coerentemente in relazione al contenimento della situazione epidemiologica dovuta al Sars-Cov-2.

Per quello che qui ci interessa e con particolare riferimento agli operatori di farmacia, il decreto:

- **esclude la responsabilità penale del farmacista incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2**, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, **allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio** e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative;

- **introduce disposizioni volte ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario e dei relativi collaboratori**, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione).

**LO "SCUDO PENALE":** \_\_\_\_\_

La novità più significativa è senz'altro l'introduzione di uno "scudo" per i farmacisti chiamati a contribuire materialmente alla estesa campagna di vaccinazione anti-Covid, destinata a interessare il Paese ancora per i prossimi mesi (e probabilmente anche dopo il formale stato di emergenza).

**L'esclusione della responsabilità è configurata in modo da coprire i soli fatti di omicidio e lesioni personali che trovano causa in condotte inerenti alla "vaccinazione" (art. 589 c.p. - Omicidio colposo – art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose).**

Il presupposto per l'operatività della norma è che la condotta sia conforme "alle indicazioni" contenute in una serie di documenti, tra cui spicca il foglietto illustrativo e il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), specificamente rivolto al personale sanitario e redatto quindi in vista di un suo utilizzo tecnico-specialistico.

#### **LA RESPONSABILITA' CIVILE:** \_\_\_\_\_

Il decreto non prevede alcun esonero dal punto di vista civilistico, in modo che, nell'evenienza che si verificasse un evento dannoso ad un paziente, l'operatore sanitario "inoculatore" rimane esposto alla richiesta di risarcimento da parte del paziente che abbia sofferto una lesione o, peggio, la morte.

Gli operatori professionali del settore del farmaco sono già tenuti ad avere una adeguata polizza assicurativa tuttavia ora, a maggior ragione, ricorre il caso di valutare un adeguamento dei massimali di risarcimento oltre ad una integrazione della propria polizza con una copertura specifica per i rischi derivanti dalla vaccinazione, **estendendo opportunamente tale copertura agli eventuali collaboratori che possono essere coinvolti nell'attività di somministrazione del vaccino.**

**Coloro i quali siano interessati a prestare la propria opera nell'attività vaccinale dovranno pertanto premurarsi di consultare il proprio assicuratore per implementare detta copertura assicurativa.**

#### **GLI OBBLIGHI VACCINALI:** \_\_\_\_\_

L'articolo 4 del decreto introduce disposizioni volte ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario (ivi compresi i farmacisti), prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza.

**Tali operatori sono quindi obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. In assenza della vaccinazione non è possibile continuare l'esercizio della professione né lo svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dai collaboratori operanti in farmacia.**

Gli obblighi risultano in capo:

- A ciascun Ordine professionale dei farmacisti, tenuto a comunicare alla Regione o Provincia autonoma, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'elenco dei propri iscritti;

- A ciascun datore di lavoro operante nei settori sopra indicati, i quali sono tenuti a trasmettere entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio operano, l'elenco dei propri dipendenti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza.

**Limitando l'obbligo ai farmacisti (siano essi interessati o meno a prestare la propria attività nell'ambito della vaccinazione), essi dovranno comunicare alla Regione di rispettiva competenza (o Provincia autonoma) l'elenco dei propri dipendenti, corredato del luogo di residenza di ciascuno di essi.**

**I dipendenti che dovranno formare oggetto della comunicazione (siano essi vaccinati o non ancora vaccinati) sono: gli stessi farmacisti collaboratori, i commessi, magazzinieri ed impiegati, che, prestando la propria opera nella struttura, possono venire a contatto con l'utenza e determinare pericolo di trasmissione dell'epidemia.**

**MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA COMUNICAZIONE:** \_\_\_\_\_

Mancando istruzioni specifiche, si ritiene che **la comunicazione possa avvenire attraverso Posta Elettronica Certificata indirizzata alla Regione o Provincia autonoma competente, allegando l'elenco dei propri dipendenti (ivi compresi i dipendenti eventualmente già sottoposti a vaccinazione Covid-19 e meglio se ripartiti fra farmacisti e non farmacisti), datato e sottoscritto dal direttore della farmacia.**

**Sarà eventualmente possibile utilizzare alternative modalità di comunicazione che siano nel frattempo state proposte dalle singole Regioni o dalle rispettive ASL.**

Entro dieci giorni dalla data di ricezione dei suddetti elenchi, la Regione (o Provincia autonoma) verificherà lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti comunicati. Quando dai sistemi informativi non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, l'Ente Pubblico segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Ricevuta la segnalazione, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa, oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione di tale documentazione, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, invita

formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando modalità e termini.

#### **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI:** \_\_\_\_\_

Accertata la carenza della vaccinazione, **il provvedimento dell'azienda sanitaria locale determina per il farmacista la sospensione dal diritto a svolgere le mansioni che comportano rapporti interpersonali**, comunicazione che viene trasmessa anche al competente Ordine professionale.

Del pari l'ASL competente comunicherà ai datori di lavoro i dipendenti che non hanno assolto all'obbligo vaccinale, il quale dovrà variarne le mansioni (anche ad un livello inferiore) in modo che sia garantito l'esclusione di contatti interpersonali e che non si determini comunque il diffondersi dell'epidemia. **Ove non sia possibile il demansionamento, il dipendente è posto in aspettativa non retribuita fino all'assolvimento dell'obbligo oppure fino al completamento del piano vaccinale nazionale e in ogni caso non oltre il 31/12/2021.**

#### **ESECUZIONE DELLE VACCINAZIONI PER GLI OPERATORI:** \_\_\_\_\_

La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano vaccinale nazionale.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la suddetta vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

#### **OBBLIGO DI LEGGE E TUTELA DELLA PRIVACY:** \_\_\_\_\_

A tutela della disciplina Privacy, l'art. 4 comma 4 del citato decreto fa un esplicito riferimento alla garanzia di riservatezza dei dati personali nell'ambito delle comunicazioni che vengono eseguite dagli Enti per la verifica dell'obbligo vaccinale. È da ritenere che l'interessato non possa opporre il diritto alla tutela della Privacy né quindi che debba essere ottenuto il consenso da parte del dipendente stesso, proprio in virtù dell'adesione ad una norma imperativa.

**ASPETTI SANZIONATORI:**

---

Mentre la mancata vaccinazione del personale (farmacisti e non farmacisti) operanti nella struttura determina l'impossibilità all'esercizio dell'attività professionale e/o di lavoro dipendente, il mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione non è soggetto ad un preciso precetto sanzionatorio, conseguentemente il ritardo o mancata comunicazione non determina l'applicazione di una specifica sanzione di carattere amministrativo.

Tuttavia occorre prestare attenzione alle sanzioni indirette: la mancata comunicazione (o la comunicazione in ritardo) del nominativo del lavoratore comporta che non si possa concludere correttamente l'iter previsto; pertanto il rischio sarà quello di "utilizzare" lavoratori di fatto non idonei alla mansione, con le relative responsabilità e sanzioni (anche di natura penale) previste dal D.lgs. 81/2008 agli articoli 41, 42 e seguenti.

Va ulteriormente evidenziato una possibile responsabilità penale generale così come disposta dagli artt. 438 e 452 c.p. (rispettivamente Epidemia dolosa e Delitti colposi contro la salute pubblica) oltre che, in forma più tenue, di carattere deontologico (art. 24 del Codice deontologico del Farmacista).

**Secondo quanto sopra esposto è quindi necessario procedere alla comunicazione sopra citata entro il più breve tempo possibile.**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

**Studio Brunello STP s.r.l.**

**Dr. Franco Cosmo**